CAMERA DEI DEPUTATI N. 3424

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROMANO CARRATELLI

Nuove norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado

Presentata il 13 marzo 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione in cui versa un numero, per la verità limitato, di presidi incaricati, i quali hanno, attraverso un certo numero di anni di incarico direttivo, acquisito un alto livello e di esperienza e di qualificazione, dando un contributo notevole alla funzionalità della scuola, impone di dare una risposta, in termini positivi, alle legittime attese di questa categoria.

Per questi motivi, che attengono alla esigenza che la scuola possa fruire dell'apporto della suddetta categoria, viene presentata la presente proposta di legge la quale individua nell'istituto del corso-concorso il mezzo più idoneo ed aggiornato per rendere compatibili le legittime aspettative degli interessati con le più moderne esigenze di efficienza e qualificazione della pubblica amministrazione e della scuola in particolare.

Si prevede, pertanto, l'istituzione di un corso-concorso della durata di quattro mesi continuativi, al quale possono partecipare i docenti di ruolo che abbiano svolto per almeno tre anni scolastici un incarico di presidenza in istituti o in scuole di istruzione secondaria con centottanta giorni effettivi per ciascun anno.

Per essere ammessi al corso-concorso sono richiesti i seguenti requisiti: essere in possesso di una laurea, aver maturato, dopo la nomina in ruolo, almeno cinque anni di servizio effettivo, con almeno cen-

tottanta giorni in ciascun anno e, infine, appartenere ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado.

I corsi-concorsi sono indetti, con decreto, dal Ministro della pubblica istruzione su base provinciale o regionale e devono svolgersi senza alcun esonero dal servizio dei partecipanti.

Per ciascun corso-concorso viene nominata dal Ministro della pubblica istruzione una commissione formata da un ispettore didattico e da due esperti: uno di diritto amministrativo, ed uno di organizzazione didattica ed amministrativa; le materie del programma, comuni a tutte le commissioni, sono stabilite dal Ministro stesso.

A conclusione di ciascun corso-concorso la commissione formula per ciascun partecipante una valutazione di merito, ed il relativo punteggio serve alla compilazione delle graduatorie su scala provinciale o regionale che saranno utilizzate sino ad esaurimento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'immissione dei presidi incaricati nei ruoli del personale direttivo della scuola secondaria di primo e di secondo grado può avere luogo in base al superamento di un corso-concorso secondo quanto disposto dalla presente legge.

ART. 2.

1. Al corso-concorso di cui all'articolo 1 sono ammessi i docenti di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto per almeno tre anni un incarico di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria. L'incarico si intende espletato se effettivamente svolto per almeno centottanta giorni per anno scolastico. Si considera valido anche l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale di cui al comma 1 deve possedere, altresì, i seguenti requisiti:

a) essere laureato;

b) avere maturato, dopo la nomina in ruolo, non meno di cinque anni di servizio effettivamente prestato con almeno centottanta giorni per anno scolastico;

c) appartenere ai ruoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado.

ART. 3.

1. I corsi-concorsi di cui alla presente legge sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione su base provinciale o regionale, secondo i vari ordini di scuola, senza alcun esonero dal servizio dei partecipanti.

ART. 4.

1. Ciascuna commissione, nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composta dai seguenti docenti formatori:

a) un esperto di diritto amministrativo;

b) un esperto di organizzazione didattica ed amministrativa;

c) un ispettore scolastico.

2. Il corso deve svolgersi nell'arco di quattro mesi continuativi, ed il numero delle ore e l'articolazione di ogni singola materia sono definite, in modo uniforme per tutte le commissioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 5.

1. Alla fine di ciascun corso la commissione effettua una valutazione in ordine alle conoscenze, alle capacità e al profitto di ciascun partecipante secondo criteri determinati, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, ed esprime un giudizio complessivo con l'attribuzione del relativo punteggio.

ART. 6.

1. Le graduatorie sono compilate su base provinciale o regionale secondo l'ordine del punteggio.

2. In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. Le graduatorie devono essere utilizzate sino ad esaurimento.